

STUDIO LEGALE
VERLINGIERI K. - MADDALENA E. - LAVORGNA E.
Via Torretta 7 – 82100 – Benevento
tel. fax 0824 22019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per: ENIA MATTEO, nato il 2.6.1987 residente in Roma alla via Tommaso Gargallo n. 5, c. f. NEIMTT87H02F158J, rappresentato e difeso dagli avv. ti Katiuscia Verlingieri c. f. VRLKSC70H41A783V, avvkverlingieri@puntopec.it, Emilio Maddalena c. f. MDDMLE74H14A783Y, mail pec:avvemiliomaddalena@puntopec.it ed Emilio Lavorgna, c.f. LVRMLE78E15A783D, mail pec: emilio.lavorgna@pec.it, fax 0824/22019, giusto mandato a margine del presente atto e unitamente agli stessi domiciliato presso gli indirizzi pec innanzi indicati.

SI DICHIARA DI VOLER RICEVERE LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICHE AL N. FAX 0824/22019 O AGLI INDIRIZZI DI PEC SUINDICATI.

- ricorrente

Contro: Ministero per dell'Istruzione c. f. 80185250588 - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio c. f. 97248840585, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12.

- resistenti

E nei confronti di:

- FETEL MONIA, c.f. FTLMNO72A71H501Z residente in Roma via Dameta 19, interno 9, Pal. B;
- PAPA ANTONELLA, c.f. PPANNL80A70D708A residente in Roma via Montecassiano 78, interno 7 scala B.

- controinteressati

E nei confronti di: tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori, per i quali si chiede di essere autorizzati alla notifica PER PUBBLICI PROCLAMI giusta istanza in calce al presente ricorso.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

1. Della graduatoria di merito del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio, pubblicata con il decreto n. 1500 del 29.9.2022, relativa alla procedura straordinaria di cui al D.D. n. 1081/2022 classe di concorso A022, per la Regione Lazio nella parte

in cui contiene i nominativi dei vincitori, ma non anche quelli degli “idonei non vincitori” e tra questi quelli dei ricorrenti. (cfr. all. 1)

2. Dell’art. 9 comma 3 del DECRETO MINISTERIALE n. 108 del 28.4.2022, recante il regolamento del concorso straordinario bis dei docenti, laddove in merito alla formazione delle graduatorie di merito stabilisce che *“ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10 ... omissis ...”* (cfr. all. 2)
3. Dell’art. 19 comma 6 del DECRETO MINISTERIALE n. 108 del 28.4.2022 laddove dispone che *le graduatorie regionali decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.* (cfr. all. 2)

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

della sussistenza di tutti i presupposti per l’inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito quale idoneo non vincitore;

E PER LA CONDANNA

ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., dell’Amministrazione ad adottare gli atti necessari ad inserire i ricorrenti nella graduatoria di merito quali idonei non vincitori, o in via subordinata al risarcimento per equivalente.

FATTO

1. Con decreto dipartimentale n. 1081 del 6.5.2022 è stato bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (cfr. all. 3)
2. Nello specifico dall'art. 1 del bando si evince che la procedura è stata adottata in esecuzione dell’art. 59 comma 9 bis del d.l. 73/2021 ed è tesa alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l’anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate, con il chiaro intento di ridurre il precariato scolastico. (cfr. all. 3)
3. Il bando prevede all'art. 3 quali requisiti di partecipazione da possedere congiuntamente: 1) dell’abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di

concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 2) non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; 3) avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (cfr. all. 3)

4. L'art. 6 del bando rinvia agli artt. 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale n. 108 del 28.4.2022, per quanto riguarda l'articolazione complessiva della procedura concorsuale. Ed ancora il bando rinvia al Regolamento per quanto riguarda la valutazione della prova e dei titoli. (cfr. all. 3)
5. L'art. 3 comma 4 del DM n. 108 del 28.4.2022 prevede che la procedura concorsuale si articola nella prova disciplinare di cui all'articolo 4 e nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 8. (cfr. all. 2)
6. L'art. 4 del DM n. 108 del 28.4.2022 prevede che la prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'articolo 7 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline. (cfr. all. 2)
7. In merito alla valutazione dei candidati, l'art. 5 del regolamento della procedura stabilisce che le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. 2. La commissione assegna alla prova disciplinare di cui all'articolo 4 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti per lo svolgimento della prova orale del concorso ordinario di cui al DM 9 novembre 2021, n. 326. (cfr. all. 2)
8. I criteri di valutazione di cui all'art. 6 del DM 9 novembre 2021, n. 326 dispongono che la commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 5 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti. (cfr. all. 4)
9. L'art. 9 del regolamento al comma 1 dispone che la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso. Ed

ancora al comma 3 prevede che ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'articolo.

10. Al sensi degli artt. 17, 18, 19 del regolamento, ai vincitori viene proposto un contratto a tempo determinato, nel corso del quale i concorrenti sono tenuti a seguire un percorso di formazione valutato con prova finale, il cui superamento è presupposto per ottenere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato con immissione in ruolo.
11. Infine l'art. 19 comma 6 del regolamento dispone la decadenza delle graduatorie regionali all'esito dell'immissione in ruolo dei vincitori, con susseguente impossibilità di scorrimento in favore degli idonei non vincitori, anche nell'ipotesi in cui taluno dei vincitori non avesse accettato il contratto a tempo determinato o fosse venuto alla procedura di reclutamento per altra ragione, escludendo in tal modo che le stesse rimangano efficaci sino alla copertura di tutto il contingente anche mediante scorrimento in favore degli idonei.
12. Il ricorrente è in possesso dei requisiti di ammissione ed ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per i posti messi a concorso per la Regione Lazio. (cfr. all. 5)
13. All'esito della partecipazione ha ottenuto la seguente valutazione: prova orale punti 76 titoli punti 20 con punteggio finale 96 (cfr. all. 6).
14. All'esito dell'espletamento della prova orale (prova disciplinare) e della valutazione dei titoli è stata pubblicata la graduatoria di merito regionale per il Lazio, la quale indica esclusivamente i vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso per la regione, e non anche coloro che sono risultati idonei all'esito del superamento del punteggio minimo di 70/100 per la prova disciplinare previsto dal combinato disposto dell'art. 5 comma 2 del Regolamento della procedura e del richiamato DM n. 326 del 9 novembre 2021.
15. Il ricorrente ha superato il punteggio minimo per la prova disciplinare, ottenendo quello finale di 96 ed è in possesso dei requisiti di partecipazione, tanto da avere interesse ad essere inserito nella graduatoria di merito quale idoneo non vincitore, atteso che per l'anno scolastico 2022/2023 a.s. è fisiologico che si verificheranno vacanze di organico, in relazione al contingente di cui al concorso straordinario e nello specifico per la Regione Lazio per la classe A012. Invero, come puntualmente accade taluni vincitori non accettano l'incarico, o perché vincitori per altra classe di concorso o altra procedura. Così come è fisiologico che taluni concorrenti rinunciano anche per altri

motivi al contratto a tempo determinato e alla procedura tesa all'immissione in ruolo. Va aggiunto che il Ministero dell'Istruzione, con circolare del 29.7.2022, ha stabilito che per **le mancate assunzioni relative ai posti di cui al contingente, della procedura di cui all'art. 59 comma 9 bis del d.l. 73/2021, vengono coperte con le supplenze, con la conseguenza che allo stato delle eventuali rinunce non ne potranno beneficiare gli idonei non vincitori (tra questi il ricorrente), atteso che gli incarichi verranno affidati ai supplenti e ciò in spregio della ratio della procedura, che è quella di ridurre il precariato e favorire le immissioni in ruolo.** (cfr. all. 7)

- 16.** Il ricorso deve ritenersi ammissibile anche laddove viene impugnato il regolamento per lo svolgimento della procedura per quanto attiene la formazione delle graduatorie di merito, atteso che il gravame ha ad oggetto clausole non immediatamente lesive per le quali non vi è un onere di immediata impugnazione. (Cons. St., VI, 7 marzo 2018 n. 1469 - Cons. St., V, 21 novembre 2011 n. 6135; id., IV, 12 giugno 2013 n. 3261; id., V, 8 aprile 2014 n. 1665).

Tutto quanto innanzi premesso in fatto, gli atti gravati devono ritenersi illegittimi alla luce di quanto segue.

MOTIVI

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.P.R. 487/1994 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONevolezza, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.

La mancata inclusione nelle graduatorie di merito degli idonei non vincitori e tra questi il ricorrente è illegittima e contrasta con la ratio della stessa procedura concorsuale straordinaria, che è tesa all'eliminazione del precariato, come chiarito dall'art. 1 del bando secondo il quale l'obiettivo del concorso è la copertura dei posti non coperti con le ordinarie procedure di immissione in ruolo.

Come dedotto in narrativa, l'inclusione nella graduatoria di merito degli idonei non vincitori consente di assegnare i posti oggetto di rinuncia a docenti, che hanno superato la prova selettiva di cui al bando in questione, avviandoli al percorso formativo di cui alla presente procedura, al fine dell'immissione in ruolo con riduzione del precariato scolastico.

Per converso, la scelta dell'amministrazione di escludere il reclutamento degli idonei, pur in presenza di posti vacanti scaturiti da rinunce, risoluzioni contrattuali e/o mancate immissioni in ruolo, comporta che ai sensi di cui alla circolare del 29.7.2022, i posti vacanti dovranno essere coperti con le supplenze annuali, con una scelta che si pone in contrasto

con la ratio della procedura de qua, ovvero la riduzione del precariato scolastico.

Le stesse considerazioni valgono per l'art. 19 comma 6 del regolamento, laddove prevede che le graduatorie decadono per l'effetto dell'immissione in ruolo dei vincitori, atteso che in forza di tale disposizione si verificherà che i posti non coperti, a causa delle rinunce dei vincitori, non potranno essere attribuiti mediante scorrimento in favore degli idonei, il tutto con susseguente attribuzione delle cattedre ai supplenti e mancata riduzione del precariato. Chiarita l'irrazionalità della scelta, va rilevato che in ogni caso la disposizione di cui all'art. 9 del regolamento della procedura contrasta con l'art. 15 del d.p.r. 487/1994 a mente del quale (comma 2) la graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5. Ed ancora (comma 3) sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Da quanto sopra la graduatoria di merito deve contenere in ordine di punteggio coloro che hanno superato le prove e tra questi devono essere dichiarati i vincitori, ovvero i concorrenti meglio posizionati nel numero dei posti di cui al contingente. Ne deriva che la scelta dell'amministrazione di non includere gli idonei nella graduatoria di merito si pone in contrasto con la disposizione legislativa in commento.

Va inoltre chiarito che la scelta dell'amministrazione non può ritenersi come assunta in diretta esecuzione dell'art. 59 comma 9 bis del d.l. n. 73/2021, che pur ponendosi quale legge provvedimento, contenente una dettagliata regolamentazione della procedura di reclutamento in questione, non impone che le graduatorie di merito debbano contenere soltanto i vincitori e non anche gli idonei.

L'art. 59 comma 9 bis del d.l. n. 73/2021 nel concepire il concorso ha stabilito che *"In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni*

scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124... omissis ... Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. ... omissis ... Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.

Il bando a sua volta rinvia al DM 108 del 28.4.2022 per la regolamentazione della procedura di selezione ed il ricorrente ha impugnato l'art. 9 comma 3 del decreto ministeriale, laddove in merito alla formazione delle graduatorie di merito stabilisce che *"ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'articolo 10 ... omissis ...*

Ad avviso della scrivente difesa il comma 3 dell'art. 9 laddove prevede l'inserimento nella graduatoria di merito dei soli vincitori di concorso, non trova giustificazione nell'art. 59 comma 9 bis del d.l. n. 73/2021, atteso la disposizione legislativa prevede soltanto che le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022 e che i vincitori, in quanto in posizione utile, sono assunti nel limite del contingente resosi disponibile per le assunzioni. Pertanto la clausola di cui al regolamento concernente la formazione delle graduatorie di merito non rappresenta la mera esecuzione di quanto stabilito dal legislatore, trattandosi invece di provvedimento frutto della discrezionalità del Ministero, tanto da essere censurabile sotto l'aspetto dell'eccesso di potere e di violazione di legge.

Invero, l'art. 59 comma 9 bis del d.l. 73/2021 non stabilisce che le graduatorie di merito devono contenere soltanto i vincitori e non anche gli idonei non vincitori, tanto che la scelta dell'amministrazione non trova giustificazione in una disposizione primaria, con la conseguenza che il regolamento gravato agli artt. 9 e 16 deve ritenersi illegittimo perché in violazione di legge oltre che frutto di eccesso di potere.

Violazione di principi costituzionali e questioni di legittimità costituzionale.

Come chiarito il bando è stato adottato dall'amministrazione in esecuzione dell'articolo 59,

comma 9 *bis* del d.l. n. 73 del 2021 che dispone anche la decadenza delle graduatorie regionali all'atto dell'immissione in ruolo dei vincitori.

Ciò posto, nel caso in cui si voglia ritenere che da tale disposizione, scaturisce la volontà di riservare le graduatorie ai soli vincitori, attesa la conseguente preclusione di qualsiasi scorrimento e immissione in ruolo degli idonei, detta previsione deve ritenersi costituzionalmente illegittima per le ragioni di seguito esposte.

In tal caso deve ritenersi che il regolamento della procedura nella parte in cui dispone la decadenza delle graduatorie all'atto dell'immissione in ruolo dei vincitori è meramente riproduttivo ed esecutivo della norma legislativa suindicata. Ne deriva la necessità di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata del predetto articolo 59 comma 9 *bis* del d.l. 73/2021, nel senso che lo stesso deve essere interpretato in modo da garantire l'inserimento nella graduatoria di merito degli idonei non vincitori, con susseguente possibilità per gli stessi di essere destinatari del contratto a tempo determinato e della relativa procedura di reclutamento, nel caso in cui vi siano stati vincitori che non hanno accettato o sono venuti meno per altra ragione, e che le graduatorie di merito debbano ritenersi decadute all'esito delle immissioni in ruolo relative a tutti i posti messi a concorso per quella specifica Regione, anche mediante scorrimento in favore degli idonei. In sostanza, una lettura costituzionalmente orientata impone che le graduatorie di merito, comprensive anche degli idonei non vincitori, devono rimanere efficaci sino alla copertura di tutto il contingente previsto per la procedura straordinaria de qua. Diversamente non ha senso disporre la decadenza delle graduatorie all'atto delle immissioni in ruolo dei vincitori nell'ipotesi in cui parte dei posti di quel contingente siano rimasti vacanti per la mancata stipula del contratto determinato e/o della conseguente procedura di reclutamento.

Considerato che il decreto legislativo l'art. 59 comma 9 *bis* n. 73 del 2021, così interpretato, esclude gli idonei non vincitori dalle graduatorie di merito, con susseguente impossibilità di scorrimento della graduatoria in loro favore e ciò difformemente alla disposizione generale di cui all'art. 15 del d.p.r. 487/1994 secondo il quale la graduatoria di merito contiene sia i vincitori che gli idonei non vincitori, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della norma di cui al richiamato comma 9 *bis* dell'art. 59 del d.l. 73 del 2021, laddove non prevede espressamente che nella graduatoria di merito della procedura di reclutamento de qua vengano inseriti anche gli idonei non vincitori e laddove non prevede che le graduatorie rimangano efficaci sino all'avvenuta copertura anche tramite scorrimento, in favore degli idonei, dei posti di cui al contingente regionale per:

- violazione dell'articolo 2 della Costituzione, per violazione del principio

dell'affidamento per non potere beneficiare dello scorrimento della graduatoria nonostante l'idoneità conseguita, come previsto ordinariamente dalla normativa generale in materia di concorsi pubblici. Sul punto si consideri che nel caso di mancata accettazione da parte di taluno dei vincitori il posto vacante verrà assegnato mediante supplenza anziché in favore del concorrente idoneo, il tutto tra l'altro in contrasto con la ratio della procedura che è quella di eliminare il precariato mediante le immissioni in ruolo. Diversamente l'immissione in ruolo degli idonei si appalesa confacente agli obiettivi della procedura straordinaria de qua;

- per violazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sottesi al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto non si consente l'inserimento in graduatoria con possibilità di scorrimento della stessa, quantomeno nei limiti dello specifico contingente relativo alla procedura, come invece previsto generalmente per i concorsi ed in particolare per i concorsi ordinari della scuola;
- per violazione dell'articolo 4 della Costituzione, in quanto al cittadino non è consentito di potere concorrere pienamente (con l'inserimento in graduatoria di merito) al fine conseguire l'assunzione a tempo indeterminato in relazione ad un'attività professionale consona o maggiormente consona alle proprie capacità professionali;
- per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione, avuto riguardo alla finalità (riduzione del precariato, scelta di soggetti meritevoli) perseguita per mezzo della selezione effettuata tramite il concorso pubblico per l'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione pubblica;
- per violazione del principio di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici di cui all'articolo 51, comma 1, della Costituzione, in quanto ai ricorrenti è preclusa la piena ed effettiva partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi in posizione di parità con gli altri aspiranti ed è, pertanto, violato il principio meritocratico.

Pertanto alla luce di quanto innanzi chiarito gli atti gravati devono ritenersi illegittimi.

IN ORDINE ALLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso. In merito al *periculum in mora* si osserva che la misura cautelare richiesta è insita nell'interesse della ricorrente all'inserimento nella graduatoria degli idonei non vincitori e ciò ai fini dello scorrimento della stessa in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte di taluni concorrenti e/o per le ipotesi di carenza di organico per la Regione Lazio per la specifica classe di concorso oggetto di giudizio. La gravità e irreparabilità del pregiudizio, che potrebbe derivare al

ricorrente dal mancato accoglimento della presente istanza sono evidenti, ove si tenga conto che gli stessi si troverebbero ingiustamente escluso dalla stipula del contratto di lavoro e dall'immissione in ruolo, atteso che il posto verrebbe coperto con supplenza annuale. Va aggiunto che la concessione della misura cautelare, in quanto tesa a consentire l'esatta individuazione dei candidati più meritevoli è nell'interesse non solo del privato, ma anche di quello generale teso a garantire il corretto svolgimento della procedura concorsuale.

Ciò posto si insiste per:

- la sospensione dei provvedimenti gravati;
- l'inserimento nella graduatoria di merito quale concorrente idoneo non vincitore;
- in ogni caso l'adozione delle misure cautelari più idonee a tutelare la posizione soggettiva dei ricorrenti.

Tutto quanto premesso e ritenuto il ricorrente come *ut supra* rappresentato e difeso

conclude

- **affinché l'On. Le Tar** adito, ritenuta la propria competenza, per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto:

- **In via cautelare**, previa fissazione della prima Udienza utile in Camera di Consiglio cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre con propria ordinanza la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ed inserire la ricorrente nella graduatoria di merito quale idonea non vincitrice. In ogni caso adottare i provvedimenti più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.
- **Nel merito** annullare gli atti gravati, accertare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito, quale idoneo non vincitrice, con il punteggio di 96, con condanna dell'Amministrazione a tale inserimento e ad adottare gli atti necessari allo stesso, o in subordine al risarcimento per equivalente.
- **In subordine**, previa remissione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui non hanno consentito al ricorrente l'inserimento nella graduatoria di merito quale idoneo non vincitore, previo riesame della posizione dello stesso, con accertamento del diritto all'inserimento e condanna dell'amministrazione a consentire detto

inserimento o al risarcimento per equivalente.

- **Il tutto** con vittoria di spese e competenze di giudizio **con distrazione**, e comunque con la condanna delle controparti soccombenti, alla refusione del contributo unificato anche nell'ipotesi di compensazione delle spese, giusta la previsione di cui all'art. 21 comma 4 d.lgs. 223/2006.

IN VIA ISTRUTTORIA

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

In relazione ai provvedimenti impugnati, con riferimento alla procedura concorsuale per la quale la ricorrente ha fatto richiesta di partecipazione, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei controinteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia ex D. P. R. 115/2002 si dichiara che il presente giudizio verte in materia di pubblico impiego ed il versamento del contributo unificato dovuto è pari ad euro 325,00.

In allegato:

1. graduatoria Regione Lazio;
2. regolamento concorso straordinario bis;
3. bando concorso straordinario bis;
4. DM 9 novembre 2021, n. 326;
5. domanda di partecipazione;
6. valutazione prova orale e titoli;
7. circolare del 29.7.2022.

Benevento il 7.11.2022

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

avv. Katiuscia Verlingieri